



Aree Protette
Appennino Piemontese

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE

(Approvato con D.P. n. 44 del 27/11/2023)

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – finalità del trattamento.....	3
Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza.....	4
CAPO II –SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	6
Articolo 5 – centrale di controllo.....	6
Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza.....	7
Articolo 7 – conservazione dei dati personali.....	8
Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria.....	8
CAPO III – PARTICOLARI TRATTAMENTI.....	9
Articolo 9 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti.....	9
CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	10
Articolo 10 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa.....	10
Articolo 11 – accesso alle immagini e riprese video.....	10
Articolo 12 - cessazione del trattamento dei dati personali.....	10
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	11

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nei territori gestiti dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (da ora Ente), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. In particolare il presente Regolamento:

- a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

3. L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere è contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante al presente Regolamento.

4. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico ivi comprese le aree demaniali, nonché tutte le aree di proprietà dell'Ente, possono essere video sorvegliate. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

5. Compete al Consiglio l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza o interesse per le finalità dell'Ente, così come indicate della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

6. Compete altresì al Consiglio la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate e allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

7. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente Regolamento è demandato a determinazione del Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

8. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'Ente dal presente Regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 2 – finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'Ente, come previste dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., di norma dando priorità all'ambito della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico, anche in riferimento alle specie tutelate dalla Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat), e da quanto previsto dal Regolamento UE n 1143/2014 e conseguente D.lgs n. 203/2017.

La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti dell'Ente in materia di vigilanza; attraverso

tali strumenti si persegue l'intento di tutelare l'ambiente naturale e il patrimonio dell'Ente, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici. La disponibilità tempestiva delle immagini costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione dell'Ente sul territorio gestito.

2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, l'Ente persegue le seguenti finalità:

a) tutelare le risorse naturali del territorio dell'Ente ed in particolare prevenire e contrastare il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali esistenti, la cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali protette;

b) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio dell'Ente, al fine di garantire maggiore sicurezza a coloro che accedono al territorio di riferimento, a i centri di visita e alle strutture turistico-ricettive;

c) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti;

d) raccolta di dati a carattere scientifico e naturalistico sulla fauna selvatica mediante il campionamento della presenza e dell'abbondanza della stessa, effettuata con riprese video-fotografiche, attivate automaticamente dal movimento dei soggetti;

e) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;

f) eseguire progetti di gestione/contenimento anche finalizzati alla eradicazione di specie aliene.

g) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o cameras on-line.

3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere/fototrappole non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale dell'Ente. E' in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

Articolo 3 – Responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Direttore dell'Ente designare per iscritto il soggetto Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che il Regolamento UE 2016/679 assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza/ foto-trappole. Il soggetto designato assicura inoltre le verifiche di piena attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, informando tempestivamente il Direttore dell'Ente di eventuali problematiche, difformità o mancate attuazioni.

3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.

4. Il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all'informativa da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679;
- c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- d) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- e) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni se tali modalità sono presenti;
- f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
- i) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- l) in caso di violazione dei dati personali, comunica la violazione all'Interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- m) ottiene l'autorizzazione da parte del Direttore dell'Ente prima di mettere in atto le azioni previste all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) del presente Regolamento, e mette conseguentemente in atto tutte le procedure idonee a tale scopo, compresi gli accordi con i soggetti competenti in materia e in raccordo con le altre forze dell'ordine.

CAPO II - SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.

2. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati. Può tuttavia prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.

3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza, non destinate a studi faunistici, sono installate in corrispondenza di aree aperte del territorio dell'Ente, in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegati al presente regolamento ovvero approvati, successivamente, con deliberazione del Consiglio. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9. Quanto sopra sempre in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera m) del presente Regolamento.

4. E' consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:

a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente Regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;

b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori autorizzati dall'Ente.

5. In relazione all'utilizzo e gestione delle "body cam" e "dash cam" in situazioni di rischio operativo, trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il Responsabile di cui al precedente articolo 3 curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

Articolo 5 – centrale di controllo

1. Il sistema è configurato in maniera tale che il Presidente o suo delegato, il Direttore, il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza e i soggetti dal medesimo designati e autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni

quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini.

Il sistema deve assicurare che:

- a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.
- b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;
- c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
- d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- e) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

3. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo o informatico), conservato nei locali della sede dell'Ente di Lerma (AL) via G.B. Baldo n. 29 nel quale sono riportati:

- a) la data e l'ora d'accesso;
- b) l'identificazione del soggetto autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

4. I sistemi denominati fototrappole prevedono la sola registrazione delle immagini su supporto di memoria interna allo strumento. La raccolta, il trattamento e la cancellazione delle immagini e riprese avvengono, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, a opera di personale espressamente autorizzato e con frequenze temporali determinate dall'Ente o dal Responsabile del sistema di videosorveglianza.

Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, se in attuazione a quanto previsto all'art. 3, comma 4, lettera m) del presente Regolamento.

2. Spetta al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi di legge, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

4. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia, per il perseguimento delle relative finalità istituzionali, a seguito di formale e motivata richiesta all'Ente.

5. L'estrapolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica.

6. E' fatto divieto di cancellare immagini e riprese e creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

7. Le riprese effettuate a fini di ricerca e monitoraggio scientifico-naturalistico, depurate da eventuali immagini di persone registrate casualmente e involontariamente, saranno trasmesse in accordo con i Responsabili di Area al personale dipendente o collaboratore dell'Ente per le finalità istituzionali perseguite.

Articolo 7 – conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati, di norma, per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, salvo diversi motivati indirizzi espressi dal Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso. In tal caso i relativi supporti (DVD od altro) devono essere custoditi, per la durata prevista dalle indagini in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.

3. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di organi di polizia.

4. Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, per tramite del Protocollo dell'Ente.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

CAPO III – PARTICOLARI TRATTAMENTI

Articolo 9 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, l'Ente si avvale del sistema di videosorveglianza localizzando le fototrappole in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati. A tal proposito il Responsabile del sistema di videosorveglianza mette in atto quanto previsto all'art. 3, comma 4, lettera m) del presente Regolamento

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 10 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. L'Ente rende noto al pubblico per tramite del Responsabile del sistema di videosorveglianza o personale dallo steso appositamente delegato, l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale, come la possibilità preventiva d'informazione alle amministrazioni coinvolte territorialmente.

Articolo 11 – accesso alle immagini e riprese video

1. Per accedere ai dati e alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, per tramite del Protocollo, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, o attraverso sistemi di autenticazione messi a disposizione dall'Ente.

2. L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza/ foto-trappola si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio, se lo ritiene necessario, quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

6. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, da esercitarsi con le modalità ivi previste. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta immagine raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Articolo 12 - cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati a un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.